



**BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA, DELLA DURATA DI 12 MESI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 NEL TESTO VIGENTE ALLA DATA DEL 28 GIUGNO 2022, TIPOLOGIA B), NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E LA CONSIGLIERA DI PARITA' AFFERENTE ALL'AREA CUN 14: SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE, SETTORE CONCORSUALE: 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA E POLITICA, CON DENOMINAZIONE SPECIFICA DEL PROGRAMMA DI RICERCA, OGGETTO DEL PRESENTE ASSEGNO: "ATTRATTIVITA' DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE E PARITA' DI GENERE: UN'INDAGINE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA". CODICE: RAVA/AR01/ZANETTI.**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, per lo svolgimento di attività scientifica relativamente al progetto di ricerca denominato "*Attrattività del mercato del lavoro locale e parità di genere: un'indagine nella Regione Valle d'Aosta*". Tale progetto si iscrive nell'ambito delle azioni tese ad aumentare l'attrattività del mercato del lavoro locale, incentivando azioni innovative e strategie e processi d'intervento che promuovano uno sviluppo equilibrato, sostenibile e volto al contrasto delle diseguaglianze sociali e delle discriminazioni in ogni forma, con particolare attenzione a quelle di genere.
2. La competente struttura di afferenza è rappresentata dal Dipartimento di Scienze umane e sociali, che ha individuato il Prof. Massimo Angelo Zanetti, nella sua qualità di Responsabile scientifico, sotto la cui direzione devono essere svolte le attività di ricerca-azione previste dall'assegno.
3. L'assegno di ricerca è finanziato con i fondi disposti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e dalla Consigliera di Parità a seguito approvazione di Convenzione tra le parti.

#### **Art. 2 – Programma di ricerca e attività scientifica da svolgere**

Il progetto, denominato "*Attrattività del mercato del lavoro locale e parità di genere: un'indagine nella Regione Valle d'Aosta*" nell'ambito delle azioni tese ad aumentare l'attrattività del mercato del lavoro locale, incentivando azioni innovative e strategie e processi d'intervento che promuovano uno sviluppo equilibrato, sostenibile e volto al contrasto delle diseguaglianze sociali e delle discriminazioni in ogni forma, con particolare attenzione a quelle di genere. L'assegnista sarà impiegato in attività di ricerca e analisi tese a delineare prospettive di intervento con lo scopo di migliorare l'attrattività del mercato del lavoro locale, ponendo particolare attenzione al tema della parità di genere, come previsto dalla Convenzione sottoscritta dalle parti all'art.3.

#### **Obiettivi e compiti dell'assegnista:**

I compiti dell'assegnista saranno i seguenti:

1. Ricostruzione e analisi del contesto demografico, occupazionale e produttivo regionale.
2. Realizzazione di un'indagine sul campo in selezionati ambiti settoriali, in particolare mediante la conduzione di interviste e *focus group* a testimoni privilegiati, lavoratori/trici, imprenditori/trici–ruoli direttivi.



3. Stesura di un rapporto sull'indagine finalizzato a proporre indicazioni su prospettive di intervento che possano incidere sull'attrattività del mercato del lavoro locale.

### Art. 3 – Requisiti

1. Per l'ammissione alla procedura di selezione in oggetto è richiesto che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Laurea magistrale o titolo universitario equipollente conseguiti in ambito sociologico;
  - b) adeguato curriculum scientifico-professionale;
  - c) conoscenza di almeno una lingua tra francese e inglese;
  - d) idoneità fisica a svolgere l'attività prevista;
  - e) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso.

Non costituiscono requisiti di partecipazione, ma saranno valutati ai fini della selezione:

- a) dottorato di ricerca in sociologia;
  - b) eventuali esperienze relative agli ambiti tematici connessi all'attività di ricerca da svolgere e alle metodologie qualitative di ricerca sociale;
  - c) pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività di ricerca da svolgere;
2. Sono ammessi alla selezione sia i cittadini italiani sia i cittadini stranieri, purché in possesso dei titoli prescritti e di curriculum idoneo all'attività di ricerca prevista. I cittadini stranieri dovranno dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata al programma di ricerca da svolgere.
  3. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero dovranno inviare, unitamente alla domanda di partecipazione, i titoli di studio tradotti ufficialmente in lingua italiana e legalizzati dalle autorità del paese che rilascia il titolo (salvo il caso di esonero in virtù di accordi e convenzioni internazionali) e la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato ottenuto. Nel caso in cui il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di valore, dovrà dichiarare di aver presentato la richiesta di rilascio della dichiarazione di valore per poter essere ammesso sotto condizione alla selezione. La dichiarazione di valore dovrà essere prodotta, in ogni caso, dal candidato vincitore prima della sottoscrizione del contratto pena l'esclusione dalla presente selezione. La valutazione di equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini del conferimento del presente incarico, è effettuata dalla Commissione esaminatrice. Nel caso in cui i titoli di studio conseguiti all'estero siano già stati dichiarati equipollenti o equivalenti, è sufficiente allegare la relativa dichiarazione.
  4. Non possono prendere parte alla presente selezione:
    - a. i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
    - b. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore generale, un componente del Consiglio dell'Università, un componente del Senato Accademico o un componente del Nucleo di valutazione.



5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione di cui al successivo art. 4, comma 1.

#### **Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione**

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al presente bando (pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione “Bandi, avvisi, appalti – Ricerca – Assegni di ricerca”, nonché sui siti del MUR e dell'Unione europea a ciò appositamente dedicati), devono pervenire presso la Direzione generale di Ateneo, Ufficio Protocollo e Gestione documentale, improrogabilmente, **entro le ore 23:59 del giorno lunedì 23 gennaio 2023**, con le seguenti modalità:
  - inoltro delle domande tramite Posta Elettronica Certificata ([protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it)), purché personalmente intestata al soggetto che presenta la domanda, come previsto dalla normativa vigente in materia, entro il termine sopraindicato;
  - invio telematico all'indirizzo e-mail [protocollo@univda.it](mailto:protocollo@univda.it) entro il termine sopraindicato.

L'invio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: “**Selezione per Assegno di ricerca: RAVA/AR01/ZANETTI** e la domanda dovrà essere, **pena l'esclusione dalla selezione**, debitamente sottoscritta (firma digitale o firma autografa e successiva scansione del modulo di domanda).

2. Per la presentazione delle domande, i candidati dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
  - saranno accettati solo file in formato .pdf;
  - saranno accettati file di dimensioni massime di 15 MB cadauno;
  - saranno accettate mail di dimensioni complessive massime di 25 MB (indipendentemente dal numero di allegati);

**Non saranno accettati file caricati su piattaforme di condivisione documentale** (es. Dropbox, Google drive, One drive, ecc.).

L'Ateneo provvederà ad inviare all'indirizzo di posta elettronica semplice del mittente conferma dell'avvenuta ricezione della domanda presentata.

3. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità quanto riportato nello schema di presentazione della domanda allegato al presente bando.

La domanda dovrà essere corredata da:

- dettagliato curriculum scientifico-formativo-professionale, redatto secondo il modello allegato al presente bando e datato, che dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente bando e di ogni altro titolo che il sottoscritto ritiene di presentare ai fini della valutazione, come determinata all'articolo 6 del bando di selezione. I candidati sono tenuti a dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il modulo allegato al presente bando;
- (in caso di invio telematico della domanda all'indirizzo e-mail [protocollo@univda.it](mailto:protocollo@univda.it)) fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- (eventuale) elenco delle pubblicazioni, riportante tutti i riferimenti per una corretta individuazione e valutazione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli;



- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in riferimento all'insussistenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, il cui modulo è allegato al presente bando.

4. Il candidato è tenuto alla compilazione del modulo dichiarazione di insussistenza conflitto di interessi allegato al presente bando. In caso di conferimento dell'incarico, tale dichiarazione verrà pubblicata, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, sul sito web di Ateneo, nonché comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite la procedura "Perla PA".
5. L'Università non si assume responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
6. Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'Università oltre il termine di cui sopra.
7. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio.

#### **Art. 5 – Commissione esaminatrice**

1. I candidati saranno valutati da apposita Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Direttore della Struttura, su proposta della Struttura di afferenza competente.
2. La Commissione esaminatrice è composta da tre membri, di cui almeno un professore di I fascia con funzioni di Presidente. Uno dei membri ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.

#### **Art. 6 – Procedura di selezione**

1. I candidati sono ammessi alla selezione previa adozione di apposito decreto del Direttore di Dipartimento di Scienze umane e sociali.
2. La selezione è per titoli e colloquio, ai quali vengono attribuiti rispettivamente sino a 40 e 60 punti.
3. La valutazione della Commissione è determinata, ai fini dell'attribuzione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:

##### **a. 40 punti per i titoli, così ripartiti:**

- fino a 20 punti per titolo di studio e voto, di cui:
  - fino a 12 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110 e lode:
    - voto da 95 a 100 punti 4;
    - voto da 101 a 104 punti 6;
    - voto da 105 a 109 punti 8;
    - voto 110 punti 10;
    - voto 110 e lode punti 12;
  - fino a 8 punti, per il titolo di dottorato di ricerca;



- fino a 20 punti per la valutazione del curriculum scientifico e professionale, e in particolare:
  - fino a 6 punti per le pubblicazioni scientifiche;
  - fino a 10 punti per le attività scientifiche e per esperienze professionali e competenze, con particolare riguardo all'attinenza con le attività di ricerca previste;
  - fino a 4 punti per altre attività di ricerca, esperienze professionali, competenze.

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio.

I candidati che non raggiungono un punteggio minimo di 21/40 non saranno ammessi al colloquio.

- b. **60 punti per il colloquio.** Il colloquio verterà su argomenti connessi al tema di ricerca oggetto dell'assegno e sarà volto ad accertare le competenze scientifiche e l'implementazione del programma delle ricerche. Durante il colloquio i candidati dovranno illustrare il proprio curriculum di studi e di ricerca e, con riferimento al programma di ricerca e alle attività richieste, dovranno argomentare la propria impostazione, anche metodologica, nell'affrontare il lavoro scientifico. Durante il colloquio verrà altresì verificata la conoscenza della lingua inglese o francese in relazione ad argomenti riguardanti le materie del settore scientifico interessato. Infine, per i candidati stranieri, il colloquio dovrà accertare la conoscenza della lingua italiana.
4. **Il candidato, per ottenere l'idoneità a beneficiare dell'assegno di ricerca, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.**
5. I risultati della valutazione dei titoli e l'elenco dei candidati ammessi al colloquio saranno resi noti a partire dalle ore 16:00 del giorno 2 febbraio 2023, mediante pubblicazione sul sito web dell'Università nella sezione "Bandi, avvisi, appalti – Assegni di ricerca".
6. Il colloquio si svolgerà in data 6 febbraio 2023 alle ore 14.30 in presenza presso la sede dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, sita in Strada Cappuccini 2/a – 11100 Aosta. Il presente bando costituisce comunicazione della data del colloquio.
7. Eventuali modifiche a tale data verranno comunicate ai candidati ammessi mediante comunicazione di posta elettronica, nonché mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.
8. Qualora, in ragione dell'elevato numero di candidati, si rendesse necessario protrarre i colloqui al giorno successivo rispetto a quello sopraindicato, ne verrà data comunicazione in concomitanza con la pubblicazione della valutazione dei titoli.
9. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento non in corso di validità.

#### **Art. 7 – Graduatoria**

1. Al termine dei lavori di cui all'art. 6, la Commissione esaminatrice redigerà appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi assegnati a ciascun candidato e la graduatoria di merito, formulata in ordine decrescente.
2. I verbali di cui al comma 1 saranno approvati con decreto del Direttore di Dipartimento di Scienze umane e sociali.



3. A parità di merito, precede in graduatoria il candidato più giovane d'età.
4. L'assegno è conferito nel rispetto dell'ordine previsto dalla graduatoria di merito.
5. La graduatoria sarà resa pubblica sul sito web dell'Università nella sezione "Bandi, avvisi, appalti – Assegni di ricerca", nonché pubblicata all'Albo online di Ateneo.

#### **Art. 8 – Documenti da presentare ai fini della sottoscrizione del contratto**

1. Il candidato vincitore della selezione riceverà apposita comunicazione con l'indicazione del termine fissato dall'Università per l'accettazione dell'assegno, della data in cui dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto e per l'inizio dell'attività di ricerca.
2. Il candidato vincitore della selezione dovrà presentare la seguente documentazione:
  - a. autocertificazione attestante luogo e data di nascita;
  - b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui al successivo articolo 12;
  - c. dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato ottenuto, per i candidati con il titolo di studio conseguito all'estero che non l'abbiano prodotta in sede di presentazione della domanda;
  - d. (per i cittadini italiani) codice fiscale;
3. Verrà disposta l'esclusione dei candidati che non presenteranno nel termine richiesto dall'Ateneo i predetti documenti.
4. L'inizio dell'attività di ricerca è condizionato alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.
5. L'Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, con riferimento alla veridicità e all'autenticità di quanto autocertificato o dichiarato dai candidati.
6. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, già presenti nel territorio italiano, dovranno dimostrare di essere in possesso di permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando.

#### **Art. 9 - Importo dell'assegno di ricerca e disposizioni fiscali, previdenziali e assicurative applicabili**

1. L'importo dell'assegno di ricerca, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, è di 19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette/00) lordi annui.
2. L'assegno è erogato in rate mensili posticipate.
3. All'assegno di ricerca si applicano:
  - a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
  - d) in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

4. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.



#### **Art. 10 – Stipula del contratto**

1. L'assegno di ricerca è conferito mediante la stipula di contratto di diritto privato. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
2. Il candidato vincitore della selezione dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto nel termine fissato dall'Università e, comunque, entro trenta giorni dal decreto di approvazione degli atti di cui al precedente articolo 7, comma 2.
3. Decade dal diritto all'assegno di ricerca colui che, entro il termine fissato, non si presenti per la sottoscrizione del contratto o non assuma servizio nel termine contrattualmente stabilito, fatti salvi casi eccezionali debitamente giustificati.

#### **Art. 11 – Risoluzione**

1. Nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.
2. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con delibera della Struttura di afferenza, su proposta motivata del responsabile scientifico. La delibera della Struttura è trasmessa al Senato accademico e al Direttore generale.
3. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
  - a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
  - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
  - c) grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo articolo 12;
  - d) giudizio negativo espresso dal Consiglio della Struttura di afferenza al termine di ogni anno di contratto, nel caso di assegni pluriennali.

#### **Art. 12 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni**

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attività di ricerca degli assegnisti.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Lo svolgimento di attività professionale di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative può essere effettuato previa autorizzazione della Struttura di afferenza e a condizione che l'attività:
  - a) sia, in relazione all'impegno richiesto, compatibile con lo svolgimento del programma scientifico dell'assegno;
  - b) non comporti conflitti di interessi con l'attività svolta dall'assegnista;
  - c) non rechi pregiudizio all'Ateneo.
4. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività didattica, nell'ambito dell'offerta formativa di Ateneo, nel limite massimo di 45 ore per ciascun anno accademico e nel rispetto della vigente normativa in materia.
5. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o enti a carattere socio-assistenziale-culturale, senza scopo di lucro, possono espletare tale attività



previa autorizzazione della Struttura di afferenza, valutata la compatibilità con i compiti dell'attività di ricerca.

#### **Art. 13 – Diritti e doveri dell'assegnista di ricerca**

1. Gli assegnisti svolgono attività di ricerca prevista dai programmi scientifici approvati dalla Struttura alla quale afferiscono e indicati nel bando di selezione pubblica, sotto la direzione e nel rispetto delle modalità organizzative stabilite dal Responsabile scientifico di cui al successivo art. 14.
2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.
3. Gli assegnisti sono tenuti a svolgere la propria attività di ricerca presso le sedi della Struttura presso la quale svolgono il loro servizio e possono usufruire dei servizi a disposizione dei Ricercatori secondo le vigenti disposizioni di Ateneo. Nel caso in cui l'attività di ricerca debba essere svolta in altre strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal Responsabile scientifico e comunicata alla Direzione generale.
4. Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di Ateneo nel limite dei fondi disponibili. Tali missioni dovranno essere funzionali alla realizzazione del programma di ricerca e dovranno essere preventivamente autorizzate da parte del Responsabile scientifico.
5. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente al Responsabile scientifico una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta.
6. Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non superiore a due anni nell'arco di un triennio, presso un'università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate all'assegnista. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Struttura di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.
7. Gli assegnisti non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia, nonché collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti tesi di ricerca. La nomina a cultore della materia avviene sulla base delle vigenti disposizioni interne di Ateneo.
8. L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

#### **Art. 14 – Responsabile scientifico**

1. Il Responsabile scientifico, di cui all'art. 1 del presente bando, coordina, attraverso una puntuale attività di monitoraggio, le attività dell'assegnista nel rispetto dello specifico programma di ricerca, stabilendo momenti di verifica periodica delle attività ed individuando anche la sede più opportuna di svolgimento delle attività scientifiche.

#### **Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

1. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – [protocollo@univda.it](mailto:protocollo@univda.it) – [protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it). Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: [rpd@univda.it](mailto:rpd@univda.it).
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati



saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della selezione dei candidati nonché, per i candidati vincitori, del conferimento dell'assegno di ricerca e della gestione del rapporto contrattuale. I dati personali sono pertanto conferiti dall'interessato per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri dell'Ateneo. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi i termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. I dati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati o autorità competenti, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti, nonché di consentire il regolare svolgimento del contratto.

3. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

#### **Art. 16 – Ulteriori informazioni**

1. Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito web di Ateneo all'indirizzo [www.univda.it](http://www.univda.it) e presso l'Ufficio Ricerca, Strada Cappuccini 2/a – 11100 Aosta (mail [progetti@univda.it](mailto:progetti@univda.it)).
2. Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. e i.: Dott.ssa Esmeralda Toffano, funzionario dell'Ufficio ricerca (mail [progetti@univda.it](mailto:progetti@univda.it)).

#### **Art. 17 – Disposizioni finali**

1. L'Università si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
2. Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al testo vigente del “*Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste*”.

Il Direttore del Dipartimento di  
Scienze umane e sociali  
Prof.ssa Elena Cattellino  
(sottoscritto digitalmente)

Allegati: n. 4